

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2022/2023, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione.

- Art. 1 finalità e oggetto
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 presentazione delle domande
- Art. 5 aree d'intervento e superficie vitata minima
- Art. 6 attività ammissibili
- Art. 7 spese ammissibili e ammontare dell'aiuto
- Art. 8 requisiti di ammissibilità ed esclusioni
- Art. 9 bando
- Art. 10 attribuzione dei punteggi e graduatoria
- Art. 11 riparto delle risorse finanziarie
- Art. 12 erogazione dell'aiuto
- Art. 13 inizio e conclusione dei lavori
- Art. 14 varianti
- Art. 15 verifiche finali e rendicontazione
- Art. 16 impegni e obblighi del beneficiario
- Art. 17 controlli
- Art. 18 penalità
- Art. 19 disposizione transitoria
- Art. 20 abrogazione
- Art. 21 entrata in vigore

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole a partire dalla campagna 2022/2023, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, di seguito regolamento di esecuzione, nonché in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti).

2. Il regime di sostegno previsto dal presente regolamento è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;
- b) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;
- c) giovane agricoltore: il soggetto di età compresa fra i 18 e i 41 anni non compiuti con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare della stessa impresa agricola richiedente, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU);
- d) imprenditore agricolo professionale: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e) della L. 7 marzo 2003, n. 38);
- e) infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e riportate all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017;
- f) nuovo beneficiario: produttore che non ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle ultime cinque campagne vitivinicole;
- g) pendenza: rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale;
- h) potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati, delle autorizzazioni concesse e non esercitate e delle superfici vitate con ibridi interspecifici;
- i) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale;
- j) reimpianto per motivi fitosanitari: il rimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- k) rittochino: sistemazione dei terreni in pendio con i filari orientati il più possibile parallelamente alle linee di massima pendenza;
- l) superficie vitata: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150;
- m) terrazze e gradoni: terreni sistemati a ripiani non più larghi di 20 metri, il cui dislivello medio tra un ripiano e l'altro sia superiore al 10% della larghezza del ripiano;

- n) vigneto: la superficie vitata continua costituita da una o più unità arboree realizzata in corpo unico, separata da altre superfici vitate tramite aree di servizio, la cui conduzione è posta in capo esclusivamente all'azienda beneficiaria;
- o) vitigni autoctoni: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella regione Friuli Venezia Giulia);
- p) viticoltura meccanizzata: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, con esclusione, ai soli fini del finanziamento, di quella in cemento, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole;
- q) zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale sistemate a terrazze e gradoni o con pendenza maggiore del 30% e non sistemate a rittochino;
- r) zone a valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza tra il 5 e il 30%.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, possono beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dal presente regolamento.

Art. 4 presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di cui all'articolo 9, i seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli o associati;
- b) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- c) cooperative agricole;
- d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.

2. Le domande, contenenti almeno gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017, corredate del piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate ogni anno entro il termine fissato, ed eventualmente prorogato, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA):

- a) in forma individuale, da parte di una singola azienda;
- b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune.

3. Nel caso in cui un produttore sia presente nella compagine societaria di più aziende che hanno presentato domanda, l'importo massimo complessivamente erogabile non supera i 75.000 euro.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di presentazione della domanda da parte di cantine sociali vitivinicole.

5. Le domande di cui al comma 2, lettera b), sono compilate dai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), da professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria.

Art. 5 aree d'intervento e superficie vitata minima

1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica protetta, con esclusione delle aree demaniali.

2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari a 0,5 ettari, ad eccezione dei reimpianti per motivi fitosanitari per i quali non è prevista una superficie vitata minima.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Ramandolo, a 0,1 ettari per i vigneti ubicati nel territorio regionale delimitato dal disciplinare della zona a denominazione di origine Carso.

4. Al fine di favorire la presentazione delle domande in forma collettiva nelle restanti zone del territorio regionale, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari nel caso di domande presentate nella forma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 6 attività ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti attività previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017:

a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

b) ristrutturazione che consiste;

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, con esclusione dell'ordinaria manutenzione;

d) reimpianto per motivi fitosanitari.

2. L'attività di cui alla lettera c) è ammessa solo se abbinata all'attività di cui alle lettere a) o b).

3. Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Art. 7 spese ammissibili e ammontare dell'aiuto

1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è concesso come aiuto sui costi effettivi d'impianto relativi alle operazioni previste nell'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017 e non supera il 50 per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale e con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari nel periodo successivo alla data di rilascio informatico del protocollo di avvenuta ricezione della domanda.

3. È ammesso l'utilizzo di materiale usato ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; sono ammissibili le spese sostenute per la posa in opera del materiale usato e non il valore del medesimo e non sono ammissibili le spese di acquisto e posa di paleria in cemento.

4. L'aiuto non può superare l'importo massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro:

a) 22.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica;

b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica;

c) 14.000 per i vigneti con impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) 11.000 per i vigneti senza impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

5. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 4, l'aiuto massimo erogabile per ogni singola domanda, o per più domande nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, è fissato in 75.000 euro.

Art. 8 requisiti di ammissibilità ed esclusioni

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, il produttore presenta i seguenti requisiti:

a) è iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) possiede un fascicolo aziendale validato nel quale ha dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno;

c) conduce con titolo idoneo le particelle catastali interessate dal piano; il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di contributo, allega il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari;

d) possiede un'autorizzazione al reimpianto o, in alternativa:

1) ha presentato domanda di autorizzazione al reimpianto di un vigneto;

2) detiene diritti di reimpianto;

3) ha presentato richiesta di conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazione;

4) ha comunicato l'estirpo di un vigneto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.);

e) possiede un potenziale viticolo aziendale:

1) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a 2 ettari, ovvero a 0,5 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso;

2) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a 1 ettaro, ovvero a 0,2 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

a) le seguenti varietà: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmènere, Chardonnay, Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbeck, Malvasia istriana, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Sciaglin, Semillon, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska, laddove ammesse alla coltivazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 321/2003. Sono ammesse anche le seguenti varietà in osservazione: Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Fleurtai, Fumat, Julius, Kersus, Merlot Kanthus, Merlot Korus, Pinot iskra, Pinot Kors, Refosco b., Sagrestana b., Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Soreli, Volturnis. La varietà Glera è ammessa nel solo territorio coincidente con la soppressa Provincia di Trieste;

b) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Capovolto, Cordone speronato, Sylvoz e Cortina semplice per tutte le varietà di cui alla lettera a) e in tutti i territori dove i rispettivi disciplinari la ammettono.

3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano in forma collettiva non è inferiore a 15 ettari.

4. È escluso dal regime di sostegno il produttore che:

a) utilizza materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

b) realizza il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;

c) ha ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi della normativa comunitaria, riferiti alla stessa superficie vitata e per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dalla medesima normativa;

d) alla data della domanda non ha regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo;

e) realizza nuovi impianti utilizzando le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

f) al momento della finanziabilità non è in possesso dell'autorizzazione al reimpianto;

g) realizza nuovi impianti su terreni demaniali.

Art. 9 bando

1. La struttura regionale competente emana annualmente il bando, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente regolamento, in conformità alle istruzioni operative emanate da AgEA.

Art. 10 attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati dalla struttura regionale competente, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti

tecniche caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, secondo i seguenti criteri:

a) criterio tipologia di richiedente:

- 1) presenza di un giovane agricoltore: punti 40; il giovane agricoltore, qualora inserito in più compagini societarie, può apportare il punteggio ad una sola di esse;
- 2) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 60;
- 3) nuovo beneficiario: punti 200;
- 4) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva: punti 20;

b) criterio produzioni specifiche, tipiche o certificate:

- 1) azienda biologica o azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 150;
- 2) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che svolge le proprie attività secondo le procedure definite dallo standard GLOBALGAP: punti 30;
- 3) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di origine: punti 40;
- 4) vigneti realizzati nei limiti degli ambiti territoriali delle ex province e dei bacini viticoli di cui al decreto del Presidente della Regione 321/2003 con il vitigno Malvasia istriana e/o con i vitigni autoctoni Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska: punti 150;

c) criterio particolari situazioni aziendali:

- 1) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU): punti 40; ai soli fini dell'attribuzione del punteggio si considerano vitate anche le superfici non vitate al momento della domanda per le quali è stata presentata al servizio regionale competente in materia la domanda di autorizzazione al reimpianto;
- 2) vigneti realizzati nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013: punti 100;
- 3) vigneti realizzati in zone a valenza ambientale e paesaggistica: punti 100;
- 4) vigneti realizzati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: punti 150.

2. I punteggi riferiti al comma 1, lettera b, numeri 3), 4) e lettera c), numeri 2), 3), e 4) sono attribuiti se gli impianti sono realizzati con le specifiche caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.

3. La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.

4. A parità di punteggio è attribuita priorità alla domanda presentata dal richiedente anagraficamente più giovane, in caso di società viene considerata l'età del rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il contributo minore e, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro.

5. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 4. L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai beneficiari.
6. La graduatoria, contenente anche gli importi ripartiti a titolo di aiuto, l'elenco delle domande non ammesse e l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili, è approvata dalla struttura regionale competente entro centoventi giorni dal termine finale di presentazione delle domande ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. È assicurata comunque una quota di finanziamento non superiore al 15% delle risorse disponibili alle domande di reimpianto per motivi fitosanitari.

Art. 11 riparto delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna per il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ripartite dalla struttura regionale competente in base alla graduatoria di cui all'articolo 10, comma 6, fino a esaurimento delle risorse stesse.
2. Qualora a seguito di rimodulazioni tra le misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali si rendano disponibili ulteriori risorse, la graduatoria può essere ulteriormente scorsa.

Art. 12 erogazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati da AgEA al singolo beneficiario in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori per una percentuale dell'80% a condizione che l'esecuzione dei lavori stessi sia iniziata e che sia presentata garanzia fideiussoria a favore di AgEA secondo lo schema e le modalità predisposte dalla medesima, per un importo pari al 110 per cento dell'anticipo. Il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo.

Art. 13 inizio e conclusione dei lavori

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti iniziano dopo la data di rilascio informatico del protocollo di avvenuta ricezione della domanda e anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 12 e sono conclusi entro la data indicata nella domanda di sostegno.

Art. 14 varianti e modifiche minori

1. Le varianti, intese come variazione delle opere da eseguire o del cronoprogramma delle attività da portare a termine e le modifiche minori, intese come variazione delle caratteristiche tecniche del vigneto quali varietà, sesto di impianto e forma di allevamento, e della localizzazione geografica, sono effettuate secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative AgEA relative alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Non sono ammesse varianti che comportino un aumento della superficie richiesta o del contributo richiesto.
2. Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 15 verifiche finali e rendicontazione

1. Entro il termine perentorio di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 13, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente la domanda di collaudo e di svincolo della

garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla medesima struttura regionale e corredata di:

- a) fatture dei materiali e delle barbatelle, nonché dei lavori e servizi acquisiti;
- b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito; in ogni caso è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale;
- d) prospetto consuntivo dettagliato delle spese sostenute, comprensivo dei lavori eseguiti in economia, con riferimento al prezzo regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Per i lavori eseguiti in economia va allegata dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati;
- e) planimetria del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali, riportante i filari interessati con l'indicazione della varietà e dell'anno di impianto;
- f) scheda progettuale dell'eventuale impianto di irrigazione realizzato, a dimostrazione dei materiali utilizzati.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel piano di ristrutturazione e riconversione e consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia. Le fatture vistate vengono restituite al beneficiario.

3. La struttura regionale competente, ai fini dell'espletamento dei controlli e verifiche di cui al comma 2, può avvalersi anche del Servizio sviluppo comparto agricolo e dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, che completano il collaudo dei vigneti ristrutturati entro novanta giorni dalla data dell'invio della documentazione da parte della struttura regionale competente.

4. Il collaudo dei vigneti ristrutturati e riconvertiti si conclude con la redazione del verbale entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda di collaudo.

Art. 16 impegni e obblighi del beneficiario

1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento mantengono inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data del collaudo, che viene comunicata al beneficiario mediante posta elettronica certificata. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2020, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. La struttura regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.

2. Il beneficiario è tenuto a:

- a) aggiornare il fascicolo aziendale;
- b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da AgEA, le somme eventualmente percepite in eccesso;

e) rispettare gli impegni e gli obblighi di cui al comma 1;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;

g) iscrivere nello schedario viticolo le unità vitate ai fini della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di origine;

h) presentare, entro trenta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso di interventi realizzati nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il beneficiario è tenuto ad eseguire le opere nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile delle tradizioni locali, inserendo o mantenendo, nell'ambito del vigneto, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie ristrutturata, alberi caratterizzanti il paesaggio, in ragione di almeno due, appartenenti ad una o più delle seguenti specie:

a) ciliegio;

b) albicocco;

c) mandorlo;

d) susino;

e) kaki;

f) olivo;

g) rovere o roverella;

h) cipresso;

i) ontano;

j) carpino;

k) leccio;

l) frassino.

4. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

Art. 17 controlli

1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi del Servizio sviluppo comparto agricolo e dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, effettua controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario.

2. Qualora dai controlli effettuati emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.

3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si conclude nel termine di novanta giorni dalla data di inizio d'ufficio del procedimento.

4. I controlli sono effettuati anche secondo le istruzioni operative emanate da AgEA, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Art. 18 penalità

1. Il beneficiario che ricade nelle fattispecie indicate nell'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 non accede alla misura di sostegno della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per un periodo di tre anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione, o nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

Art. 19 disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione)..

Art. 20 abrogazione

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 117/2017.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE